



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE PER LA
PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
Ufficio IX

Procedura di selezione degli Addetti Scientifici

La selezione degli esperti designati secondo le procedure stabilite dall'art. 168 del DPR 18 del 1967 con funzioni di Addetto Scientifico presso le sedi diplomatiche o gli uffici consolari per svolgere un incarico biennale rinnovabile per un massimo di ulteriori tre mandati è effettuata dall'Ufficio IX della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (Politiche e attività bilaterali per l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione) in stretto coordinamento con i competenti Uffici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In particolare, l'attuale iter di selezione degli Addetti Scientifici segue le specifiche procedure indicate nelle Linee Guida, adottate ad integrazione di quanto previsto dalla norma generale rappresentata dall'art. 168 del DPR 18 del 1967 relativo all'Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Tali Linee Guida prevedono che possano essere selezionati per l'incarico in questione soltanto i candidati che, congiuntamente ai requisiti previsti dal succitato DPR, dimostrino di possedere gli ulteriori requisiti di professionalità scientifico-tecnologica e linguistica elencati nelle stesse [linee guida](#), oltre ad altre specifiche caratteristiche che possono essere eventualmente indicate dalla Sede di destinazione.

Una volta raccolte le candidature, tramite avviso di incarico pubblicato sul sito MAECI e diramato a tutte le Amministrazioni e agli Enti indicati nella lista allegata alle Linee Guida, vengono valutati i curricula vitae dei candidati sulla base della sussistenza dei summenzionati requisiti formali. Dalla lista dei candidati eleggibili, viene successivamente redatta, sulla base di specifici [criteri di valutazione](#), una "short list" di quelli il cui profilo professionale appare comparativamente più rispondente agli specifici requisiti richiesti dall'Avviso di incarico.

Tali candidati, solitamente nel numero pari al 10-15% delle candidature ricevute, vengono invitati al Ministero per un colloquio individuale effettuato da un "gruppo informale" presieduto dal Direttore Generale o da un suo delegato e da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e volto anche ad appurare l'effettiva attitudine del candidato a ricoprire l'incarico. Si giunge così ad una ristretta rosa di nominativi (solitamente tra 3 e 5) da sottoporre al Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale per la nomina, sentito il Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 168 D.P.R. 18/1967.

In caso di dipendente pubblico, viene poi richiesto il necessario nulla osta alla nomina/collocamento fuori ruolo all'Amministrazione e/o Ente di appartenenza del candidato così designato.

Viene quindi predisposto, come previsto dall'art. 168, il relativo Decreto interministeriale di concerto con il Ministero dell'Economia e l'altra Amministrazione competente (nella maggioranza dei casi si tratta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca).